

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 1966

Utilizzazione negli Istituti professionali di Stato del personale insegnante e non insegnante già in servizio nelle scuole e Istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM)

ONOREVOLI SENATORI. — L'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media, che non prevede la possibilità di una preparazione professionale per una attività lavorativa qualificata se non dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico, ha determinato la soppressione, dal 1° ottobre 1963, di tutte le scuole secondarie di avviamento professionale dei diversi indirizzi, nonchè, sempre dalla stessa data, delle prime classi delle scuole professionali marittime gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara, Ente creato, come è noto, con il fine di affiancare lo Stato nel settore dell'istruzione professionale marittima e che in armonia con tale fine gestiva appunto scuole professionali marittime, destinate ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Si ricorda che l'attività dell'ENEM è stata disciplinata dal regio decreto 27 novembre 1933, n. 1605 — convertito nella legge 28 gennaio 1934, n. 232 — relativa alla sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, e dal re-

gio decreto 24 luglio 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 1936 che ha modificato la denominazione del Consorzio predetto in « Ente nazionale per l'educazione marinara ».

Con gli anni scolastici 1963-64 e 1964-65 è cessato il funzionamento rispettivamente delle residue seconde e terze classi delle scuole ENEM.

Il personale, già in servizio nelle scuole professionali marittime gestite dall'ENEM, raggiungeva il numero di circa 400 unità, ivi compreso il personale direttivo, insegnante, insegnante tecnico-pratico, di segreteria e di servizio: in dipendenza dei suaccennati provvedimenti, le possibilità di impiego di detto personale sono diventate ridottissime già dal 1° ottobre 1964 e sono venute del tutto a cessare dal 1° ottobre 1965.

Il presente disegno di legge intende pertanto ovviare al gravissimo disagio nel quale verrebbero inevitabilmente a trovarsi in un futuro molto prossimo persone che, per pe-

riodi in molti casi di rilevante durata, hanno prestato la loro opera alle dipendenze dell'ENEM e che d'altra parte, non potendo prevedere la riforma di struttura scolastica determinata dalla legge istitutiva della scuola media, non si sono fornite dei titoli normalmente richiesti per lo svolgimento nelle scuole statali di attività analoghe a quelle svolte nelle scuole ENEM.

Risponde, d'altra parte, a un principio di equità consentire che, nelle attività d'istruzione professionale marittima, che necessariamente lo Stato dovrà intensificare, in sostituzione della corrispondente attività già attuata dall'ENEM attraverso le sue scuole, sia, a determinate condizioni, agevolato il reimpiego del personale che, spesso con notevole sacrificio e con retribuzioni del tutto inadeguate, a causa del modesto bilancio dell'ENEM, ha fin qui contribuito a soddisfare le esigenze fondamentali e inderogabili della formazione delle maestranze marittime: personale che potrà utilmente e con vantaggio dell'istruzione professionale di Stato assicurare un pronto e soddisfacente funzionamento dei relativi istituti.

*Art. 1.* — Attribuisce precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi di insegnamento nelle sezioni di qualifica di indirizzo marinaro istituite entro un quinquennio dal 1° ottobre 1964 ai direttori e agli insegnanti delle scuole gestite dall'ENEM, a condizione che siano forniti di laurea o di titolo professionale di capitano di lungo corso o di capitano di macchina e documentino di aver prestato servizio per almeno due anni nelle scuole ENEM nel triennio 1961-62 1963-64.

Il secondo comma dell'articolo attribuisce il medesimo diritto di precedenza anche a coloro che non siano forniti di laurea ma semplicemente di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado: a questo personale tuttavia si richiede, a maggiore garanzia del possesso della necessaria capacità professionale, un più lungo periodo di servizio: quattro anni rispetto ai due richiesti al personale fornito di laurea o del titolo di capitano.

*Art. 2.* — Riguarda il conferimento degli incarichi di insegnamento tecnico-pratico e, parallelamente alle norme a favore del personale insegnante contenuto nell'articolo 1, stabilisce un diritto di precedenza nei confronti di coloro che abbiano prestato servizio quali insegnanti tecnico-pratici nelle scuole dell'ENEM, distinguendoli in due categorie: personale provvisto di titolo di studio (diploma di abilitazione tecnica industriale o di abilitazione tecnica nautica) al quale è richiesto un periodo minimo di servizio di due anni e personale sprovvisto del titolo di studio al quale è richiesto un periodo di servizio di almeno quattro anni.

*Art. 3.* — Premesso che il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 1 e 2 deve avvenire con l'osservanza delle norme indicate nella legge 15 febbraio 1963, n. 354, che ha disciplinato, come è noto, il conferimento degli incarichi negli istituti professionali, l'articolo 3 dispone che entro un triennio dall'entrata in vigore della legge, le nomine disposte ai sensi degli articoli 1 e 2 sono conferite rispettivamente per un triennio e a tempo indeterminato e danno luogo ai benefici previsti dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, legge che ha tra l'altro dettato norme in materia di assunzione, trattamento economico e di quiescenza del personale insegnante incaricato.

*Art. 4.* — Allo stesso spirito informatore delle norme di cui agli articoli 1 e 2, si ispirano le norme contenute in questo articolo che intende agevolare il reimpiego del personale di segreteria e di servizio delle scuole dell'ENEM, attribuendogli un diritto di precedenza nelle assunzioni di corrispondente personale da disporre nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro: tale diritto di precedenza, peraltro, è limitato, al periodo di cinque anni.

Il secondo comma dell'articolo 4 stabilisce inoltre che i posti di segreteria e di servizio che non risultino attribuiti al personale di cui al primo comma siano conferiti, con precedenza rispetto ad altri aspiranti,

## LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al personale insegnante e insegnante tecnico-pratico che non abbia trovato possibilità di impiego in base alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2.

*Art. 5.* — Esclude dall'applicazione dei benefici previsti dal disegno di legge coloro che abbiano rapporto di impiego stabile con lo Stato o con altri Enti diversi dall'ENEM; la esclusione si fonda sul presupposto che per tale personale l'esigenza del reimpiego

non si pone nei termini di estrema urgenza, che risultano invece evidenti per il personale che non svolga altra attività al di fuori di quella svolta alle dipendenze dell'ENEM.

*Art. 6.* — Contiene una norma transitoria diretta a convalidare le situazioni di fatto che si sono create a favore del personale proveniente dall'ENEM, reimpiegato negli istituti professionali a decorrere dall'anno scolastico 1964-65.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Nelle sezioni di qualifica ad indirizzo marinaro istituite entro un quinquennio a decorrere dal 1° ottobre 1964 negli istituti professionali di Stato, gli incarichi di insegnamento sono conferiti con precedenza assoluta rispetto agli altri aspiranti, anche se abilitati, a coloro che muniti di diploma di laurea o di titolo professionale di capitano di lungo corso o di titolo professionale di capitano di macchina, documentino di avere prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 - 1963-64, quali direttori o insegnanti incaricati, in scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'Ente nazionale per l'educazione marinara.

Il diritto di precedenza è attribuito anche agli aspiranti che, non essendo in possesso della laurea, siano forniti di diploma di istituto medio di secondo grado e documentino di aver prestato servizio per almeno 4 anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64 nelle predette scuole o istituti professionali marittimi dell'ENEM, fermi restando in ogni caso i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

**Art. 2.**

Nelle sezioni di qualifica di cui all'articolo 1 della presente legge, gli incarichi di insegnamento tecnico-pratico a tempo inde-

terminato sono conferiti, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, a coloro che documentino di aver prestato servizio per almeno due anni scolastici nel triennio 1961-62 - 1963-64 quali insegnanti tecnico-pratici nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'ENEM, semprechè siano in possesso del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o da un istituto tecnico nautico.

Nelle stesse sezioni di qualifica il personale insegnante tecnico-pratico anche se sprovvisto del titolo di studio prescritto, che abbia prestato servizio nelle scuole o istituti professionali marittimi dell'ENEM per almeno quattro anni scolastici nel quinquennio 1959-60 - 1963-64, può conseguire la nomina a tempo indeterminato, con precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti allo stesso tipo di nomina, fermi restando comunque i diritti di precedenza del personale di cui al primo comma del presente articolo.

### Art. 3.

Gli incarichi di insegnamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono conferiti con l'osservanza delle modalità indicate nella legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Entro un triennio dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, le nomine degli insegnanti di cui all'articolo 1 (primo e secondo comma) sono disposte per un triennio ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Agli insegnanti tecnico-pratici, cui sia stata conferita una nomina a tempo indeterminato a norma del precedente articolo 2, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 831.

Ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio previsti dall'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è valutabile soltanto il servizio prestato a seguito dell'incarico conferito ai sensi della presente legge.

## Art. 4.

Il personale non insegnante in servizio nell'anno scolastico 1963-64 nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'ENEM con mansioni di segreteria o di servizio ha diritto di precedenza assoluta rispetto ad altri aspiranti, nelle assunzioni di personale non di ruolo di segreteria o di servizio che debbano essere eventualmente disposte negli istituti professionali presso i quali risultino istituite, nel termine stabilito nell'articolo 1, le sezioni di qualifica indicate nello stesso articolo 1.

Lo stesso diritto compete al personale insegnante o insegnante tecnico-pratico che non abbia trovato impiego in base alle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2, per i posti di segreteria o di servizio che non risultino attribuiti al personale di cui al precedente comma.

## Art. 5.

Le norme di cui sopra non si applicano nei confronti del personale che abbia rapporto di impiego stabile con lo Stato od altri Enti diversi dall'ENEM.

## NORMA TRANSITORIA

## Art. 6.

Sono valide agli effetti dell'ultimo comma dell'articolo 3 della presente legge le nomine di incarico, conferite dai Consigli di amministrazione degli istituti professionali per gli anni scolastici 1964-65 e 1965-66, secondo i criteri contemplati dai precedenti articoli, al personale direttivo, docente e tecnico-pratico, già in servizio nelle scuole o istituti professionali marittimi gestiti dall'ENEM.